



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 8865

Del 14/09/2016

---

Identificativo Atto n. 445

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2016/2017. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO DELLE SPECIE: ALLODOLA, COMBATTENTE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PERNICE BIANCA, QUAGLIA.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA

### Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico – Venatorie

**VISTE** le leggi regionali:

- 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;
- 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale”;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

**ESPERITE** le verifiche istruttorie in merito allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Regione Lombardia, dalle quali emerge lo sfavorevole stato di conservazione, a livello generale e/o locale, delle specie: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*);

**RITENUTO**, al fine di garantire una maggior tutela del patrimonio faunistico, di ridurre, per la stagione venatoria 2016-2017, il prelievo delle specie di cui sopra così come segue:

#### **Allodola (*Alauda arvensis*):**

- prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a:
  - 20 e 80 capi per la caccia da appostamento fisso;
  - 20 e 50 capi per la caccia vagante, compreso appostamento temporaneo;

#### **Combattente (*Philomachus pugnax*):**

sospensione del prelievo venatorio;



## Regione Lombardia

---

### **Moretta (*Aythya fuligula*):**

carriere stagionale per cacciatore non superiore a 40 capi;

### **Moriglione (*Aythya ferina*):**

- prelievo venatorio dal 1 ottobre 2016 al 19 gennaio 2017;
- carriere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 5 e 25 capi;

### **Pavoncella (*Vanellus vanellus*):**

carriere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 5 e 25 capi;

### **Pernice Bianca (*Lagopus muta helvetica*):**

- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 23 settembre 2016, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;

### **Quaglia (*Coturnix coturnix*):**

carriere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 10 e 50 capi;

**DATO ATTO** che, con nota prot. n. M1.2016.0082517 del 25 luglio 2016, la proposta di riduzione nei termini sopra esposti è stata sottoposta al previsto parere di ISPRA;

**VISTO** il parere di I.S.P.R.A., trasmesso con nota n. 50840 del 8 agosto 2016, nel quale l'Istituto:

- condivide la proposta regionale per quanto attiene le specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moriglione (*Aythya ferina*);
- per quanto riguarda l'Allodola (*Alauda arvensis*), sulla base dello stato di conservazione a livello europeo ed italiano, condivide la proposta di riduzione del periodo, con posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, ma ritiene necessaria l'adozione di un carriere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 10 e 50 capi per cacciatore;



## Regione Lombardia

---

- per quanto riguarda la Moretta (*Aythya fuligula*), ritiene idoneo prevedere un regime di sospensione del prelievo a causa della difficoltà di distinguere gli individui appartenenti a questa specie dai soggetti appartenenti alla congenera Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*);
- per quanto riguarda la Pavoncella (*Vanellus vanellus*), condivide la proposta di prevedere una riduzione di carniere giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore, ma ritiene necessario che si preveda una limitazione del periodo di caccia, che dovrebbe essere compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio;
- per quanto riguarda la Pernice Bianca (*Lagopus mutus helveticus*), ritiene necessario che il prelievo della specie debba essere autorizzato solo se Regione Lombardia provvederà alla definizione di piani di prelievo commisurati alla dinamica di popolazione, basati sulle consistenze primaverili e sul successo riproduttivo della popolazione, stimati mediante censimenti primaverili ed estivi;
- relativamente alla Quaglia (*Coturnix coturnix*), ritiene necessario, seguendo il principio di precauzione, prevedere l'adozione di un carniere prudenziale, giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore e limitare il periodo di caccia alla specie tra il 1° e il 31 ottobre;

**RITENUTO** di confermare le modalità inizialmente proposte per le seguenti ragioni:

### **Allodola** (*Alauda arvensis*)

In base ai dati disponibili sui carnieri realizzati nelle precedenti stagioni venatorie, si intende ridurre ulteriormente il prelievo della specie rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti e da questa stessa Amministrazione nelle ultime tre stagioni venatorie. Sulla scorta dei diversi valori di carniere stagionale medio riscontrati, si è ritenuto di prevedere limiti differenziati per le forme di caccia da appostamento fisso e vagante. Per la caccia da appostamento fisso, forma di prelievo praticata da un minor numero di cacciatori rispetto a quella vagante, si intende ridurre il prelievo prevedendo un carniere stagionale massimo per cacciatore pari a 80 capi, inferiore al valore massimo della media del carniere stagionale nelle stagioni venatorie analizzate. Per la caccia vagante, compresa quella da appostamento temporaneo, che rappresenta la forma di caccia all'allodola maggiormente praticata, si intende prevedere un carniere stagionale massimo in linea con quanto previsto da ISPRA. Relativamente al carniere giornaliero si intende prevedere un limite precauzionale di 20 capi, inferiore ai 30 previsti dalle norme



## Regione Lombardia

---

regionali vigenti, che rispetto a quanto indicato da ISPRA, stante il limite stagionale, determina una potenziale riduzione del numero di giornate di caccia. Si confermano, pertanto, le seguenti modalità di contenimento del prelievo:

- prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a:
  - 20 e 80 capi per la caccia da appostamento fisso;
  - 20 e 50 capi per la caccia vagante, compreso appostamento temporaneo;

### **Moretta** (*Aythya fuligula*)

Nel resoconto ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia (Zenatello et al. 2014), si documenta che la Moretta tabaccata, nel periodo 1993-2010, lasso di tempo in cui la Moretta è stata cacciabile nella gran parte delle regioni italiane, ha avuto un incremento numerico a livello nazionale. Ciò pare ragionevolmente indicare che, al di là di casi geograficamente localizzati, l'impatto della caccia alla Moretta non abbia determinato un decremento delle presenze della congenere Moretta tabaccata in Italia. In Lombardia le nidificazioni della specie hanno interessato in particolare zone umide della provincia di Varese, Lecco e Milano (Brichetti e Fracasso, 2013). Il principale sito riproduttivo della specie in Lombardia (il sistema Palude Brabbia-Lago di Varese) è localizzato all'interno di aree individuate come ZPS e la specie vi ha avviato la nidificazione diciassette anni prima del divieto di caccia alla Moretta istituito nelle ZPS con il D.M. 17.10.2007. Si ritiene, pertanto, mancando anche evidenze di abbattimenti di Moretta tabaccata, che la caccia alla Moretta nell'area di presenza della specie congenere non sia stata ostativa all'insediamento della Moretta tabaccata e non costituisca, ad oggi, un fattore limitante per la presenza della specie.

Si conferma, pertanto, la riduzione del carniere massimo stagionale per cacciatore, pari a 40 capi;

### **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*)

Il documento KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7(4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC definisce per l'Italia la fine del periodo di riproduzione e dipendenza della specie al 31 luglio e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio. Quest'ultimo dato è confermato anche dalle informazioni riportate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008). La data di apertura della caccia prevista in Lombardia è successiva a quella indicata nei KEY CONCEPTS e la data di chiusura al 31 gennaio è, pertanto, in linea con le previsioni della Direttiva. Si conferma, pertanto, di prevedere i limiti di carniere giornaliero e stagionale pari a 5 e 25 capi per cacciatore;



## Regione Lombardia

---

### **Pernice Bianca** (*Lagopus mutus helveticus*)

Regione Lombardia ha avviato uno specifico progetto nel luglio 2016, al fine di attuare gli approfondimenti necessari per migliorare la gestione della specie. Prima della prossima stagione venatoria questa Amministrazione procederà all'analisi dell'adeguatezza dei piani di prelievo proposti dai CAC sulla base dei dati disponibili, prevedendo la possibilità di eventuali ulteriori limitazioni in base ai risultati dei censimenti estivi.

Si intende pertanto confermare per la specie il periodo di caccia stabilito dalle norme vigenti e condiviso da ISPRA, dal 1° ottobre al 30 novembre, salvo chiusura anticipata per conclusione dei piani di prelievo, con le modalità gestionali previste per la corrente stagione venatoria, di seguito indicate:

- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 23 settembre 2016, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, in base ai risultati dei censimenti estivi;

### **Quaglia** (*Coturnix coturnix*)

In base allo stato di conservazione della specie ed all'analisi dei dati sui carnieri realizzati in Lombardia si conferma la necessità di ridurre, in via precauzionale, il numero di capi abbattibili per stagione venatoria, introducendo un carniere stagionale non previsto dalla normativa vigente.

Si ritiene che rispetto alla dimensione delle popolazioni di riferimento (uccelli nidificanti in Lombardia e migratori provenienti dall'Europa centro-orientale), il carniere totale regionale incida in maniera poco significativa sullo stato della popolazione complessiva della quaglia.

Relativamente al periodo di caccia della specie, la data di apertura prevista dalla normativa vigente non comporta la sovrapposizione, negli ambienti di caccia alla quaglia, alla fase riproduttiva di altre specie e quindi l'attività venatoria non può costituire un disturbo significativo per altri taxa faunistici presenti negli agroecosistemi lombardi. Per quanto riguarda il prosieguo della caccia dopo il 31 ottobre, dalle informazioni presenti nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008) emerge che la presenza della specie in Lombardia, nel periodo successivo a tale data, sia da considerarsi occasionale e quindi siano estremamente limitati gli eventuali abbattimenti. Si conferma, pertanto, di limitare il prelievo della specie prevedendo un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi per cacciatore.



## Regione Lombardia

---

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico - Venatorie individuate dalla DGR n. 5227 del 31 maggio 2016;

**VISTO** l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti legislativi della X legislatura;

### DECRETA

1. di prevedere, per la stagione venatoria 2016-2017, una riduzione del prelievo per le specie Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*) così come segue:

#### **Allodola (*Alauda arvensis*):**

- prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a:
  - 20 e 80 capi per la caccia da appostamento fisso;
  - 20 e 50 capi per la caccia vagante, compreso appostamento temporaneo;

#### **Combattente (*Philomachus pugnax*):**

sospensione del prelievo venatorio;

#### **Moretta (*Aythya fuligula*):**

carniere stagionale per cacciatore non superiore a 40 capi;

#### **Moriglione (*Aythya ferina*):**

- prelievo venatorio dal 1 ottobre 2016 al 19 gennaio 2017;
- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 5 e 25 capi;



## Regione Lombardia

---

### **Pavoncella (*Vanellus vanellus*):**

carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 5 e 25 capi;

### **Pernice Bianca (*Lagopus muta helvetica*):**

- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 23 settembre 2016, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, in base ai risultati dei censimenti estivi;

### **Quaglia (*Coturnix coturnix*):**

carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 10 e 50 capi;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it).

IL DIRIGENTE

ANNA BONOMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge